6926/19

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I

Il Giudice designato, dott. Ida

nella causa iscritta al n. 2384/17 R.A.C.C.

TRA

...... con l'avv.to

domiciliata presso la Cancelleria

di questo Tribunale

E

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del presidente in carica, con l'avv.to ttivamente domiciliato in Roma, via

E

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante - contumace

FATTO E DIRITTO

1. ha depositato –in data 25.1.2017- ricorso (iscritto a ruolo in data 4.1.2017) poi notificato con quale ha domandato:

"1. per quanto sopra esposto ai motivi n. 1 e n. 2 , si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare la non notifica delle cartelle sottostanti all'atto di intimazione di pagamento impugnato e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, le rispettive obbligazioni contributive,

nonché l'atto di intimazione di pagamento impugnato;

2. per quanto sopra esposto ai motivi 3 e 4, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto dell'Amministrazione Finanziaria di tutta la pretesa contributiva oggetto dell'atto impugnato e per l'effetto annullare e/o far caducare, in tutto o in parte, lo stesso atto di intimazione di pagamento e le relative obbligazioni contributive:

3. per quanto sopra esposto al motivo 5, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi di mora pretesi e per effetto annullare la pretesa contributi per la somma di €. 265,24 per le sanzioni e di €. 367,89 per interessi di mora,

oppure per una maggiore o diversa somma;".

4. IN OGNI CASO, condannare controparte, in persona del legale rappresentante protempore, a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di competenze, compensi e spese legali, oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente della riscossione alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, o che la ricorrente sia costretta a corrispondere, anche in modo dilazionato, per arrestare l'attività dell'Agente della riscossione anche esecutiva, con rivalutazione ed interessi come di legge."

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, costituitasi in giudizio con memoria, ha concluso per il

rigetto.

E stata disposta l'integrazione del contraddittorio con la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense che, costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito la tardività del

4

ricorso ex art. 24, co. 5., d. l.vo n. 46/99, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, infine ha concluso in conformità con le predette eccezioni e, nel merito, per il rigetto; in via riconvenzionale ha domandato la condanna di al pagamento in proprio favore della somma di € 8.607,11, oltre interessi ex art. 18, l. n. 576/80.

2. L i ha depositato –in data 8.3.2018- ricorso (iscritto a ruolo in pari data poi notificato con quale ha domandato:

"1. per quanto sopra esposto al motivo n. I, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare la inesistenza e non notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo Posta elettronica certificata, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, le rispettive obbligazioni contributive, nonché la cartella di pagamento impugnato:

2. per quanto sopra esposto ai motivi II e III, si chiede al Giudice di voler accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto per tutta la pretesa contributiva dell'anno 2010 e per l'effetto annullare e/o far caducare, in tutto o in parte, la stessa cartella di pagamento e le

relative obbligazioni contributive;

3. accogliere i restanti motivi del ricorso, anche in riferimento all'annullamento degli interessi

e sanzioni per l'anno 2011 e per l'anno 2011, come indicato nel sopra motivo VI;

4. IN OGNI CASO, condannare controparte, in persona del legale rappresentante protempore, a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, comprensive di competenze, compensi e spese legali, oltre IVA e c.p.a. e, in ogni caso, si formula richiesta di condanna dell'Ente della riscossione alla restituzione di quanto, in pur denegata ipotesi, esattivamente introitato, o che la ricorrente sia costretta a corrispondere, anche in modo dilazionato, per arrestare l'attività dell'Agente della riscossione anche esecutiva, con rivalutazione ed interessi come di legge."

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, costituitasi in giudizio con memoria, ha eccepito la tardività del ricorso, ex art. 617 c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, infine ha concluso per l'inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto e, in via riconvenzionale, per la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 5.889,00 di cui alla cartella di pagamento impugnata, oltre interessi ex art. 18, l. n. 576/80.

E' stato disposto il rinnovo di notifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione che, costituitasi in giudizio con memoria, ha contestato l'eccezione di invalidità della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento, proposta da parte ricorrente, concludendo per il rigetto.

Acquisita la documentazione, preso atto della questione di nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, sollevata da parte ricorrente, concesso alla stessa resistente termine per regolarizzare la costituzione, ex art. 182, co. 2, c.p.c., infine, durante l'odierna udienza, comparsi e sentiti i difensori, riuniti i procedimenti, all'esito della camera di consiglio, si allega la presente sentenza.

3, L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi tramite avvocato del libero foro, non ha dato corso al provvedimento ex art. 182 c.p.c. ed anzi, ha insistito nella regolarità della costituzione tramite avvocato del libero foro.

Si legge nell'art. 1, co. 8, D.L. n. 193/16, conv. con mod. dalla l. n. 225/16:

"L'ente e' autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente puo' altresi' avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18

2

aprile 2016, n. 50, ovvero puo' avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, puo' assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per la tutela dell'integrita' dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonche' nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le attivita' di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle societa' da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.".

La Suprema Corte di recente ha precisato: "L'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore "ope legis" di Equitalia, ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 (Cass., sez. 5, ord. n. 28741 del 9.11.2018; cfr: Cass., sez. 5, ord. n. 1992 del 24.1.2019) Si legge altresì nella parte motiva di tali (analoghe) sentenze:

"- qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza di quest'ultimo in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall'avvocatura dello Stato;

- tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro (art.1, 90.5° ed 8° di. 193/16, conv. in I. 225/16), sia in apposita e motivata deliberazione che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo (art.43 r.d./n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11 I.103/79).".

Le citate sentenze precisano inoltre che "...la conclusione della invalidità della costituzione in giudizio così operata, nel presente processo, da Agenzia delle entrate-Riscossione pon potrebbe essere evitata con l'assegnazione di un termine di regolarizzazione ex art.182 cod proc.civ., dal momento che quest'ultima disposizione opera esclusivamente nell'ambito della fase istruttoria dei gradi di merito, non anche nel giudizio di cassazione.".

L'Agenzia resistente non ha prodotto l'apposita delibera, prevista dalla normativa di riferimento, altresì richiamata dalla Suprema Corte nelle predette sentenze, necessaria per giustificare i poteri dei difensori costituiti nella presente controversia. Pertanto va dichiarata la nullità della costituzione dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e

la conseguente contumacia della medesima.

.impugna: l'atto di intimazione sopra richiamato (con riguardo ai crediti contributivi della Cassa Forense), per vizi di forma (come l'omessa notifica degli atti presupposti), proponendo altresì eccezione di prescrizione, nonché di insussistenza del relativo credito per sanzioni ed interessi, ex art. 8, D.L. n. 74/12; la cartella di pagamento n. riguardante crediti contributivi della Cassa Forense, per vizi della 097201702639 notifica a mezzo PEC, nonché per vizi di forma della cartella stessa (come il difetto di



sottoscrizione, la mancanza di precedente diffida e il difetto di motivazione), proponendo altresì eccezione di prescrizione.

- 5. La domanda in esame è stata correttamente proposta sia nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, quale titolare delle pretese contributive azionate, sia nei confronti del concessionario per la riscossione (all'epoca Equitalia Servizi di Riscossone S.p.A.), che ha provveduto alla notifica degli atti impugnati (l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A. ha rilevato le funzioni della predetta società, ex art. 1, D.L. n. 193/16).
- 6. _______ ha ricevuto l'intimazione di pagamento sopra richiamata "nel mese di dicembre 2016" (come riferisce la stessa ricorrente), sicché il presente ricorso è stato tardivamente depositato (in data 25.1.2017), oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c. (quanto alle questioni di ordine formale).

La notifica della cartella di pagamento n. 09702017026 é stata eseguita mezzo PEC, come previsto dall'art. 26, co. 2, d. P.R. n. 602/73 (nel testo modificato ex D.L. n. 193/16).

Al riguardo si richiama in tema la Suprema Corte laddove ha precisato: "La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo." (Cass., sez. 5, sent. n. 654 del 15.1.2014; cfr.: Cass., sez. 5, sent. n. 8374 del 24.4.2015).

Inoltre: "La nullità della notifica della cartella esattoriale, atto avente duplice natura di comunicazione dell'estratto di ruolo e di intimazione ad adempiere, corrispondente al titolo esecutivo e all'atto di precetto nel rito ordinario, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l'espresso richiamo, operato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito." (Cass., sez. 5, sent. n. 384 del 13.1.2016, cfr. a Cass., sez. 5, sent. n. 10445 del 12.5.2011 e a Cass., sez. 5, sent. n. 654 del 15.1.2014).; "La nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato..." (Cass., sez. 5, sent. n. 1238 del 22.1.2014).

Nello specifico la stessa ricorrente afferma che "Il 27 gennaio 2018 alla ricorrente veniva comunicata...a mezzo posta elettronica certificata la cartella di pagamento n. 097020170263 ..." sicché, avendo l'atto raggiunto il suo scopo (ciò che risulta confermato altresì dalle articolate contestazioni proposte con il ricorso in esame), è sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'atto di intimazione.

Pertanto non trovano esame le questioni di ordine formale proposte con riguardo alla predetta cartella, in quanto tardivamente proposte, oltre il termine (di venti giorni) previsto dall'art. 617 c.p.c..

7. In base all'art. 19, I. n. 576/80 ("Riforma del sistema previdenziale forense") "La prescrizione dei contributi dovuti alla cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23.",

Successivamente l'art. 3, l. n. 335/95 ha fissato il termine di prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza obbligatoria e, successivamente, l'art. 66, l. n. 247/12, ha ripristinato il termine di prescrizione decennale per i crediti contributivi della Cassa Forense



1 =

(disponendo: "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.").

Come si legge nella sent. n. 6729/13 della Suprema Corte (altresì richiamata dalla Cassa resistente), con riferimento allo stesso art. 66, l. n. 247/12: "...nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per illifuturo nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente;".

In senso conforma la Suprema Corte ha altresì ribadito: "...è inapplicabile nella speciali quanto disposto dall'art. 66 L. 31.12.12 n. 247 (secondo cui "la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 L. n. 335/95 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense"), in vigore dal 2.2.13, non potendo la novella incidere su prescrizioni già perfezionatesi." (Cass., sez. L.

sent. n. 18953 del 29.4.2014).

Alla luce di tali principi, nel caso in esame, trattandosi di crediti contributivi inerenti agli anni 2010-2011-2012 (quanto alla cartella di pagamento) ed agli anni 2009-2012-2013 (quanto all'intimazione di pagamento), alla data della predetta norma di legge non era maturata la prescrizione quinquennale, sicché deve farsi applicazione del termine di prescrizione decennale (non maturato alla data di notifica della cartella e dell'intimazione di pagamento in oggetto).

Si richiamano al riguardo le numerose conformi sentenze di merito allegate dalla Cassa resistente (tra le quali le sentenze n. n. 18590/16 e n. 4863/17 di questo Tribunale).
Il predetto termine trova comunque applicazione altresì per le sanzioni civili, atteso che "j.

8. Non trova seguito al questione posta da parte ricorrente ex art. 8, co. 1, n. 1), D. L. n. 74/12, con riguardo al credito per sanzioni ed interessi.

In effetti tale norma di legge ha disposto, in relazione agli eventi sismici che hanno colpito le zone ivi indicate, la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012 (ulteriormente prorogata), altresì escludendo per tale periodo l'applicazione di sanzioni ed interessi.

Nel caso in esame parte ricorrente contesta genericamente l'illegittimità delle pretese a titolo di interessi e sanzioni (in quanto asseritamente calcolate anche sulla base del predetto periodo) sicché, tenuto conto delle puntuali argomentazioni esposte nella memoria della Cassa resistente, in ordine alla correttezza dei criteri di computo posti a base della complessiva pretesa azionata per i predetti titoli (ciò che risulta immune da alcuna contestazione), va disattesa anche la predetta eccezione.

9. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, per il resto, vanno dichiarate non ripetibili (in relazione alla contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili le questioni di ordine formale;

respinge nel resto i ricorsi;

condanna l' al pagamento delle spese processuali della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, liquidate in € 2.008,00, oltre spese forfettarie pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;

dichiara per il resto non ripetibili le spese processuali.

Così deciso in Roma il 22 maggio 2019

5

Sentenza n. 4926/2019 pubbl. il 22/05/2 RG n. 2384/201,

Il Giudice designato dott.

Defo situato